

COMPARTO SANITÀ

CCNL SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 16, COMMA 9 DEL CCNL 1994-1997 DEL 1° SETTEMBRE 1995

A seguito dell'assenso del Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9, del CCNL 1994-1997 – comparto sanità – stipulato il 1° settembre 1995 nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 29 settembre 2000, il giorno **18 ottobre 2000**, alle ore 16,00, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

I'ARAN :

Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI componente del Comitato Direttivo con delega del

Presidente Prof. Carlo Dell'Aringa firmato

E le OO.SS. di categoria :

CGIL f.p. sanità firmato

CISL fps firmato

UIL fpl firmato

RSU : Snatoss, Adass, Fase,
Fapas, Sunas, Soi firmato

FIALS firmato

e le Confederazioni Sindacali :

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

U.S.A.E.firmato

CONFSAL.....firmato.....

Al termine della riunione avvenuta alle ore 16.30, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9 del CCNL 1 settembre 1995 nel testo che segue.

CCNL SULL' INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL' ART. 16, COMMA 9 DEL CCNL 1994-1997 COMPARTO SANITÀ
DEL 1° SETTEMBRE 1995

PREMESSO che il Tribunale ordinario di Brescia – sezione del lavoro in relazione alla causa iscritta al R.G. n.1288/1999, riguardante la definizione della misura dell'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica con rapporto di lavoro a tempo parziale, nella seduta del 9 maggio 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 16, comma 9 del CCNL 1994-1997 comparto Sanità del 1° settembre 1995 (relativo al personale di comparto e non dell'area dirigenziale);

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 9, del CCNL citato espressamente prevede che “il trattamento economico anche accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa posizione funzionale e profilo professionale, di pari anzianità”;

TENUTO CONTO che le parti ritengono che la clausola contrattuale sopracitata comprenda tutte le indennità spettanti al personale senza operare distinzioni tra le varie tipologie;

CHE, ai sensi dell'art. 43, comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999 è prevista la revisione delle norme contrattuali da aggiornare tra cui è compresa la disciplina e la nuova denominazione dell'indennità di rischio radiologico che, nel rispetto della normativa europea, assumerà sostanzialmente caratteristiche professionali;

TUTTO QUANTO SOPRA VALUTATO, le parti indicate in premessa concordano l'interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9 del CCNL 1 settembre 1995 nel testo che segue:

ART. 1

Clausola di interpretazione autentica

1. L'indennità di rischio radiologico è ricompresa tra le indennità fisse e periodiche citate nell'art. 16, comma 9 del CCNL 1 settembre 1995, che sono da corrispondere in misura proporzionale alla prestazione lavorativa in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.